

Le comunicazioni black list inciampano sull'Iva

IMPOSTE E TASSE

Di Valerio Stroppa

L'obbligo di comunicare al fisco le operazioni poste in essere con soggetti situati in paesi black list inciampa sulle operazioni non soggette a Iva. Sia le operazioni escluse dall'imposta di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 4 del dpr n. 633/1972, sia le operazioni carenti del presupposto territoriale ex artt. 7 e seguenti, infatti, vanno escluse dall'applicazione del nuovo adempimento introdotto dal decreto incentivi (dl n. 40/2010, articolo 1). Le prime, perché trattasi di operazioni fuori campo Iva, non costituendo né cessioni di beni né prestazioni di servizi, mentre il dettato normativo del decreto fa riferimento a proprio a queste ultime quale requisito per far scattare l'obbligo; le seconde, ossia le operazioni prive del presupposto territoriale, alla luce del mancato obbligo per le stesse (salve alcune limitazioni) di fatturazione e registrazione, che invece, ai sensi del dl n. 40/2010, costituisce il secondo requisito necessario perché siano incluse nella comunicazione. Tuttavia, se così fosse, quanto meno con riguardo alle operazioni prive del presupposto territoriale, «si verrebbe a creare un'esclusione tutt'altro che perseguita dal legislatore con il dl n. 40/2010».

È quanto sostiene la circolare dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano n. 11 del 25 maggio 2010, che porta alla luce un possibile contrasto applicativo derivante dal coordinamento tra le disposizioni del decreto incentivi e la disciplina Iva che tratta l'esclusione dall'imposta. L'associazione invoca sul punto un chiarimento ufficiale da parte dell'amministrazione finanziaria.

La circolare riepiloga quindi quali sono gli stati e territori interessati dalla nuova normativa «anti-frodi carosello», integrando la black list persone fisiche di cui al dm 4 maggio 1999 con la black list cfc di cui al dm 21 novembre 2001. Infine, dopo aver ricordato che l'invio della comunicazione riguarda solo le operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 2010, nonché la periodicità dell'adempimento (mensile o trimestrale), il documento si sofferma sulle sanzioni. In particolare, si evidenzia che l'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da 516 a 4.131 euro. Inoltre, non si applica il cumulo giuridico: per ogni violazione commessa, pertanto, sarà irrogata la corrispondente sanzione (cosiddetto cumulo materiale).